

INDEX

Preambolo

STATUTO

I – NORME e PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Nome, sede legale, durata

Art. 2 – Simbolo

Art. 3 – Principi fondamentali, Oggetto e Scopi dell'associazione

II – VITA DEMOCRATICA

Art. 4 – Iscrizione

Art. 5 – Diritti e doveri degli iscritti e delle iscritte

Art. 6 – Principi generali per la composizione e il funzionamento degli organi

III – ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

Art. 7 – Organizzazione territoriale

Art. 8 – Collettivi

Art. 9 – Assemblee e Coordinamenti Regionali e Provinciali o Metropolitan

IV – PROCESSI DECISIONALI degli ORGANI INTERNI

Art. 10 – Organi

Art. 11 – Congresso Nazionale

Art. 12 – Assemblea Nazionale

Art. 13 – Comitato Esecutivo

V – ORGANI e STRUMENTI di CONTROLLO

Art. 14 – Comitato di Garanzia

VI – CARICHE PUBBLICHE ed ELETTIVE

Art. 15 – Principi per la selezione dei candidati e delle candidate nelle tornate elettorali.

Art. 16 – Principi cui i candidati e le candidate eletti/e aderiscono

Art. 17 – Contribuzione alle risorse da parte dei rappresentanti eletti

VII – REGOLE FINANZIARIE E DI TRASPARENZA

Art. 18 – Regole finanziarie

Art. 19 – Il Tesoriere e il Bilancio

Art. 20 – Trasparenza e Riservatezza

VIII – NORME FINALI

Art. 21 – Modifiche Statutarie

Art. 22 – Rinvio alla legge e giurisdizione

Art. 23 – Norma Transitoria

ANNEX I - Codice di Condotta

ANNEX II - Simbolo

PREAMBOLO

Il Partito MERA25 è una libera associazione di persone che si uniscono per costruire un futuro di pace e giustizia e l'integrazione politica della comunità del continente europeo e del mondo, condividendo valori transnazionali, femministi e democratici, nella piena consapevolezza dei valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della giustizia sociale e ambientale.

Pone al centro della propria azione l'essere umano, come individuo e nelle formazioni sociali in cui svolge la propria personalità. Trova ispirazione nelle tradizioni costituzionali europee comuni, nel Trattato sull'Unione europea e nei Trattati comunitari, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nelle carte sociali adottate nelle organizzazioni inter- e sovra-nazionali e dal Consiglio d'Europa. L'esercizio di questi diritti comporta responsabilità e doveri nei confronti del prossimo, della comunità umana e delle generazioni future. MERA25 si riconosce pienamente nel Manifesto di DiEM25 - Movimento transnazionale per la democrazia in Europa e aderisce al Movimento, nel contesto paneuropeo e in quello dell'Internazionale Progressista, in contrasto con l'ideologia neoliberista.

In quanto parte integrante di DiEM25, MERA25 è un partito italiano paneuropeo e transnazionale il cui obiettivo è la profonda democratizzazione dell'Unione Europea e di tutti i Paesi europei. Gli iscritti e le iscritte, gli organi e i rappresentanti di MERA25 contribuiscono ai processi decisionali di DiEM25 e si impegnano a conformare la loro azione politica a tali decisioni.

STATUTO del Partito MERA25

I – NORME e PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Nome, sede legale, durata

1.1 È costituita l'Associazione politico-culturale senza fini di lucro denominata MERA25.

1.2 L'Associazione ha sede legale in Torino, all'indirizzo indicato all'atto dell'insediamento dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo può decidere di trasferire la sede legale, sul territorio nazionale e di aprire altre sedi.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Simbolo

2.1 Il simbolo dell'Associazione è costituito dalla parola MERA25 e da una o più rondini rosse, ciascuna da sola o insieme, o iscritti in un campo

quadrato/rotondo a sfondo bianco, e dalla parola DiEM preceduta da due frecce ("avanti veloce" >>).

2.2 Il simbolo è allegato sub II al presente Statuto.

Articolo 3 – Principi fondamentali, Oggetto e Scopi dell'associazione

3.1 Il Partito MERA25 è una libera associazione di persone che si organizzano democraticamente per consentire ai cittadini di partecipare alla definizione delle politiche nazionali ed europee.

3.2 I principi fondanti dell'associazione sono quelli della Costituzione repubblicana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del Manifesto di DiEM25, che tutti gli iscritti - aderendo - sottoscrivono.

3.3 In quanto parte del Movimento paneuropeo DiEM25, MERA25 contribuisce alla vita democratica del Movimento attraverso la partecipazione dei suoi iscritti e attua a livello nazionale le politiche definite nell'ambito del Movimento. In quanto parte integrante di DiEM25, gli organi direttivi di MERA25 sono politicamente responsabili nei confronti di tutti gli iscritti del movimento paneuropeo DiEM25, che ratificano le sue decisioni politiche correlate alle politiche definite all'interno del movimento paneuropeo.

3.4 In particolare, l'Associazione promuove i valori della democrazia e dell'antifascismo, della partecipazione, dell'uguaglianza, della parità di genere e della laicità, opponendosi al patriarcato, al nazionalismo, al fascismo, al neoliberalismo e al sessismo, e lavorando per la democratizzazione di tutti i Paesi europei come unione civile e sociale pacifica e progressiva dei popoli.

3.5 L'Associazione riconosce e promuove il pluralismo come base del principio democratico che si realizza nel confronto e nel conflitto tra diverse opzioni politiche e culturali.

3.6 L'associazione si impegna per il riconoscimento, l'affermazione, la promozione e la tutela dei doveri, dei diritti e delle libertà delle persone, sia come individui che nei gruppi sociali in cui si realizza la persona umana, nonché per la tutela della dignità e la protezione delle minoranze, secondo valori progressisti ed ecosocialisti.

3.7 I tempi della vita interna del partito e delle sue iniziative devono tenere conto delle reali disponibilità dei suoi iscritti e, in particolare, delle donne, dei lavoratori e degli anziani.

3.8 La lingua di lavoro dell'associazione è l'italiano.

II – VITA DEMOCRATICA

Articolo 4 - Adesione

4.1 Possono iscriversi a MERA25 tutte le persone fisiche che abbiano compiuto i 16 anni di età e che non siano iscritte ad altri partiti politici italiani. Possono aderire al partito anche le persone fisiche iscritte a partiti politici affini in altri Paesi dell'Unione Europea in cui DiEM25 non ha promosso la propria formazione elettorale.

4.2 L'iscrizione viene richiesta mediante domanda elettronica sul sito web del partito. Ogni iscritto entra a far parte di uno dei gruppi esistenti nel luogo del proprio luogo di domicilio (i.e. città), come indicato nel modulo di iscrizione.

4.3 I coordinatori della struttura regionale territorialmente competente o, in mancanza, il Comitato Esecutivo assistono le richieste e curano l'inserimento dei dati degli iscritti nel registro tenuto dal Comitato Esecutivo, a seguito del pagamento della quota associativa.

4.4 L'iscrizione comporta anche l'adesione al Movimento DiEM25, al quale può essere devoluta una percentuale dell'importo versato come quota di iscrizione, secondo le regole del presente Statuto.

4.5 Il Comitato Esecutivo è responsabile della tenuta del registro degli iscritti, secondo le disposizioni del presente Statuto e le leggi vigenti.

4.6 L'iscrizione è subordinata a una valutazione di manifesta inammissibilità per evidente contrasto con i principi fondamentali del Partito, così come definiti al precedente articolo 3, da parte della struttura territoriale competente o, in mancanza, dal Comitato Esecutivo, che può chiedere chiarimenti all'interessato. Il diniego dell'iscrizione, deciso comunque a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo che esprime la valutazione, deve essere dettagliatamente motivato e comunicato all'interessato via e-mail entro 20 giorni dalla richiesta.

4.7 In caso di diniego dell'iscrizione, l'interessato può presentare ricorso al Comitato di garanzia di cui all'art. 14 entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego stesso.

Il Comitato di garanzia, entro i successivi sessanta giorni, assume una decisione motivata, sentito l'interessato, un rappresentante della struttura territoriale interessata e un rappresentante del Comitato esecutivo, nel rispetto del principio del contraddittorio, da comunicare senza indugio nelle stesse forme di cui al comma precedente.

4.8 La qualità di iscritto cessa per recesso, decesso o esclusione. L'esclusione è disciplinata dal successivo articolo 14.

4.9 La cessazione della qualità di iscritto non comporta la restituzione, neppure *pro quota*, della quota associativa o di qualsiasi altro contributo versato all'associazione.

Articolo 5 – Diritti e doveri degli iscritti

5.1 L'adesione al Partito implica l'adesione al Manifesto e alla Carta dei Valori di DiEM25 e l'impegno a rispettare e promuovere i principi in essi enunciati, nonché a rispettare le norme del presente Statuto e i regolamenti emanati dagli organi competenti per disciplinare la vita dell'associazione e la partecipazione ai processi di discussione e decisione.

5.2 Agli iscritti spettano i diritti e i doveri previsti dal presente Statuto e dai regolamenti che disciplinano la vita dell'associazione. Ogni iscritto ha il diritto di partecipare alle attività, alle discussioni e ai processi decisionali con piena libertà di avanzare proposte di discussione e di lavoro, attraverso il Collettivo a cui appartiene. È inoltre garantito il diritto che tali proposte vengano prese in considerazione e che su di esse siano assunte le determinazioni del caso. Ogni

iscritto ha il diritto, nelle sedi del partito, di sostenere le proprie opinioni e di formulare critiche nei confronti di qualsiasi istanza del partito.

5.3 La partecipazione viene valorizzata e incoraggiata anche attraverso l'utilizzo di referendum interni agli iscritti che, su temi di particolare rilevanza politica, gli organi direttivi possono promuovere, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme online.

5.4 Ogni iscritto ha diritto di voto e di elettorato attivo e passivo secondo le disposizioni del presente Statuto.

5.5 I dati personali degli iscritti sono raccolti, conservati e gestiti adottando tutte le misure necessarie a garantire il pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della privacy, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i. e della normativa vigente.

5.6 Ogni iscritto ha diritto di accedere, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai documenti e agli atti che riguardano l'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

5.7 L'iscritto deve promuovere l'adesione al Partito, sostenerne le campagne e partecipare attivamente alle sue iniziative; deve inoltre contribuire al suo finanziamento in base alle proprie possibilità, secondo quanto previsto dal presente Statuto e quanto stabilito dagli organi competenti in merito alle quote associative. Vota per le sue liste elettorali.

5.8 Il rispetto dei diritti e dei doveri dei soci è garantito dal Comitato di Garanzia, che decide in merito a eventuali controversie in materia, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e in base alle procedure di cui al regolamento previsto dall'art. 14.

5.9 Ogni iscritto può presentare ricorso al Comitato di garanzia contro una presunta violazione di queste regole da parte di singoli iscritti.

Articolo 6 – Principi generali per la composizione degli organi e il loro funzionamento

6.1 Gli organi direttivi, esecutivi e di coordinamento sono eletti secondo le norme del presente Statuto. Alla loro composizione si applica il principio dell'equilibrio territoriale e di genere. Essi sono responsabili nei confronti dell'organismo che li ha eletti, in conformità alle norme e ai principi stabiliti nel presente Statuto. Esercitano le loro funzioni come organi collegiali.

6.2 Le cariche di partito e le candidature a cariche pubbliche sono decise dagli organi competenti a maggioranza e a scrutinio segreto. Alla conclusione del secondo mandato consecutivo va evitata la reiterazione della candidatura.

6.3 Possono essere eletti negli organi anche candidati assenti, purché abbiano accettato formalmente la candidatura e siano iscritti al Partito.

6.4 Non possono essere eletti negli organi coloro che, senza giustificato motivo, non abbiano rinnovato la tessera per l'anno in corso entro tre mesi dall'inizio della campagna di tesseramento.

6.5 I compagni che fanno parte degli organi direttivi, esecutivi e di garanzia che per oltre sei mesi non partecipano ad alcuna riunione valida dell'organo di cui

fanno parte sono dichiarati decaduti. Coloro i quali sono dichiarati decaduti non possono essere riproposti per lo stesso mandato nel successivo Congresso.

6.6 La concentrazione di più cariche, di partito e istituzionali su singoli compagni, va evitata. In caso di cumulo, gli organi di garanzia intervengono e, in caso di mancata rinuncia ad alcuna delle cariche, provvederanno a rimuovere l'interessato dalle cariche di partito.

6.7 Le cariche amministrative istituzionali monocratiche sono incompatibili con ruoli esecutivi nell'organizzazione del partito (ad es. la carica di sindaco di comuni con più di 15.000 abitanti e il ruolo di coordinatore non possono essere cumulati).

6.8 È altresì incompatibile con l'assunzione di un ruolo esecutivo nell'organizzazione l'esserne dipendente o destinatario di qualsiasi altro incarico retribuito; tale incompatibilità dura per un anno dalla cessazione della funzione esecutiva. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore dopo la celebrazione del primo Congresso, salvo che il Congresso stesso non ne proroghi la sospensione.

6.9 Le riunioni ordinarie delle assemblee e degli organi a tutti i livelli devono essere convocate con almeno cinque giorni di anticipo. Le riunioni straordinarie possono essere convocate *ad horas* in caso di motivata urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve indicare le questioni su cui si vota. Le riunioni e le discussioni vengono verbalizzate e ogni votazione deve essere registrata a verbale con il relativo risultato.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

6.10 La funzione degli organi direttivi si esplica, tra l'altro, in:

- (a) promuovere la partecipazione democratica e l'attività politica di tutti i soci
- (b) stimolare l'approfondimento teorico e culturale;
- (c) assicurare la circolazione delle informazioni;
- (d) garantire la libera espressione di tutte le opinioni;
- (e) lavorare costantemente per consentire la sintesi attraverso il dibattito democratico e l'azione solidale di tutti i militanti;
- (f) organizzare l'attività politica in modo da favorire la più ampia partecipazione;
- (g) prendere decisioni operative nell'ambito del presente Statuto e garantire che alle decisioni sia data attuazione;
- (h) riferire periodicamente agli iscritti sull'attuazione delle decisioni prese; e
- (i) contribuire a superare gli ostacoli economici, sociali e culturali che limitano la possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti.

III – L'ORGANIZZAZIONE del PARTITO

Articolo 7 – L'Organizzazione Territoriale

L'organizzazione territoriale del Partito si articola in collettivi, coordinamenti provinciali o metropolitani, coordinamenti regionali e assemblee.

Articolo 8 – Collettivi

8.1 Ogni iscritto fa parte di non più di un Collettivo territoriale. La scelta del Collettivo di appartenenza è rimessa all'iscritto e può essere modificata in qualsiasi momento dandone comunicazione ai Collettivi interessati e alla struttura territoriale di livello superiore.

8.2 I Collettivi sono costituiti su base territoriale. Quando un Collettivo locale supera i 50 iscritti può decidere di costituire più gruppi territoriali.

I Collettivi possono essere costituiti anche sulla base del luogo di lavoro o di studio.

8.3 I Collettivi prendono il nome del luogo (ad es. città/quartiere, scuola/università, fabbrica/industria) in cui sono costituiti.

8.4 Al momento della costituzione, il Collettivo nomina – a maggioranza semplice – due coordinatori, preferibilmente di genere diverso. Il loro mandato dura 36 mesi e comunque scade con l'attivazione della procedura congressuale, nell'ambito della quale l'assemblea del Collettivo elegge i nuovi coordinatori e, se previsto dal regolamento congressuale, i delegati congressuali. I nomi dei coordinatori vengono comunicati al Comitato esecutivo subito dopo l'elezione. Quando il Collettivo ha più di trenta iscritti, elegge un coordinamento di almeno cinque persone, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

8.6 I coordinatori hanno la funzione di coordinare le attività del Collettivo e di garantirne il collegamento con le strutture organizzative superiori, assicurando l'attuazione delle decisioni collettive.

8.7 I coordinatori possono delegare le loro funzioni ad altri componenti del gruppo.

8.8 I Collettivi svolgono le seguenti attività:

- Discutere questioni di rilevanza territoriale;
- Discutere questioni da portare all'attenzione dei livelli organizzativi superiori;
- Diffondere le idee e le posizioni del partito a livello locale;
- Raccogliere i suggerimenti degli iscritti e dei cittadini, monitorare le questioni di rilevanza territoriale e promuovere indagini e campagne;
- Partecipare alle attività di solidarietà e di formazione nel proprio territorio;
- promuovere l'adesione al Partito;
- Partecipare alle mobilitazioni sotto le insegne di DiEM25 e MERA25;
- Partecipare alle iniziative e alle raccolte fondi promosse dal Partito;
- Cooperare con altri Collettivi per azioni comuni;
- Organizzare incontri, dibattiti, presentazioni, eventi, campagne;
- Intraprendere, in accordo con il Comitato Esecutivo e il Coordinamento Regionale, iniziative politiche relative alle comunità territoriali di riferimento;
- formulare proposte, anche al fine di coordinare azioni e attività comuni con altri Collettivi o altre realtà locali.

8.9 Le assemblee locali sono convocate almeno una volta ogni tre mesi dai coordinatori, per discutere obiettivi e attività; in mancanza, un quinto dei membri può convocare l'assemblea.

8.10 Azioni da cui un Collettivo deve astenersi:

- Promuovere idee che violino lo spirito del presente Statuto, il Programma o le posizioni politiche del Partito;
- Raccogliere e destinare fondi o utilizzare donazioni in modo non conforme alle norme del presente Statuto;
- utilizzare nome, logo, piattaforme o organizzazione dell'Associazione per scopi commerciali;
- Creare o sostenere liste e/o candidati in competizioni elettorali e iniziative politiche, in mancanza di coordinamento con il Comitato Esecutivo.

Articolo 9 – Assemblee e Coordinamenti provinciali o metropolitani e regionali

9.1 Per valorizzare l'attività di base dei Collettivi e promuovere il radicamento territoriale, i Collettivi possono costituire Coordinamenti provinciali, metropolitani e regionali, nominando uno o due rappresentanti ciascuno, in ragione del numero dei propri iscritti, come livelli intermedi per un rapido coordinamento e scambio di informazioni tra i Collettivi e con i livelli organizzativi superiori, in entrambe le direzioni.

9.2 Ogni Coordinamento si riunisce con cadenza almeno mensile e convoca periodicamente, almeno ogni tre mesi, anche online, assemblee territoriali di tutti gli iscritti appartenenti al proprio territorio, al fine di discutere le questioni territorialmente rilevanti e la programmazione delle attività politiche, sulla base delle linee programmatiche nazionali e locali, queste ultime definite in coerenza con le prime.

9.3 In ogni caso, i Coordinamenti provinciali e/o metropolitani vengono costituiti solo laddove vi sia un'effettiva presenza territoriale e l'esistenza di almeno due Collettivi con un numero complessivo di iscritti superiore a 50. In caso contrario, i Collettivi si organizzano direttamente a livello regionale.

IV – PROCESSI DECISIONALI ed ORGANI

Articolo 10 – Gli Organi

Sono Organi del Partito:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Comitato Esecutivo;
- Il Comitato di Garanzia;
- le Assemblee e i Coordinamenti provinciali, metropolitani e regionali, ove costituiti.

Articolo 11 – il Congresso Nazionale

11.1 Il Congresso nazionale è il momento fondamentale per determinare l'indirizzo politico ed esercitare la sovranità degli iscritti. Il Congresso esamina le attività svolte nel periodo intercorso dal Congresso precedente, sulla base delle relazioni presentate dagli organi uscenti; stabilisce la linea politica e il programma nazionale del partito ed elegge l'Assemblea nazionale, il Comitato esecutivo e il Comitato di garanzia.

11.2 Il Congresso è convocato, di norma, ogni tre anni ed è composto dai delegati eletti secondo i criteri di cui al successivo comma 3. Sono invitati a partecipare attivamente anche i delegati del Collettivo di Coordinamento DiEM25 e di altre articolazioni di MERA25 in altri Paesi.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria quando:

- almeno cinque coordinamenti regionali lo richiedano, sulla base di un documento motivato; oppure
- su proposta presentata da una maggioranza qualificata di 2/3 dei membri presenti nell'Assemblea nazionale;

in ogni caso, la mozione deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea nazionale, non prima di un mese dalla sua presentazione.

Il Congresso è indetto dal Comitato esecutivo, almeno quattro mesi prima della scadenza del suo mandato, ed è convocato con un preavviso di almeno tre mesi. Con l'indizione del Congresso, il Comitato esecutivo pubblica la sua relazione e nomina a maggioranza una Commissione politica e organizzativa per il Congresso. La Commissione è composta da cinque persone, nominate su base territoriale e per competenza, con criteri di equilibrio di genere. La Commissione entro trenta giorni dalla nomina elabora e invia all'Assemblea nazionale il regolamento per il Congresso. L'Assemblea può emendare il regolamento e lo approva entro venti giorni dalla trasmissione da parte della Commissione Organizzativa.

11.3 La Commissione, quindi, pubblica il regolamento del Congresso. Il regolamento stabilisce:

- le modalità per la proposizione dei candidati e la elezione dei delegati, in base al numero di iscritti e alla loro diffusione territoriale, in modo da garantire l'equilibrio territoriale e di genere, la proporzionalità con il numero di iscritti e il pluralismo;
- le modalità di presentazione delle proposte politiche e/o dei loro emendamenti;
- che l'elaborazione delle proposte politiche, la raccolta delle proposte e la pubblicazione delle loro sintesi avvengano almeno 30 giorni prima dell'inizio del Congresso, ai fini della discussione di esse e di eventuali ulteriori proposte o emendamenti;
- le procedure per l'elezione degli organi da formare nel Congresso, in modo da garantire l'equilibrio territoriale e di genere, la proporzionalità con il numero degli iscritti e il pluralismo; per quanto riguarda la partecipazione di delegati di DiEM25 e delle altre formazioni nazionali di MERA25, il Regolamento prevede che essi possano essere eletti dall'AMV DiEM25 e che loro prerogativa, tra le altre, possa essere la designazione di un numero di candidati pari ad almeno il triplo rispetto a quello che sarà eletto dal Congresso nel Comitato Esecutivo in rappresentanza di DiEM25, ai sensi dell'art. 13.1 del Regolamento. 13.1.

11.4 Hanno diritto di voto gli iscritti in regola con gli obblighi statutari alla data di convocazione del Congresso nazionale.

11.5 Il Congresso è competente a deliberare su eventuali proposte di modifica del presente Statuto, ai sensi dell'art. 21.

Articolo 12 – Assemblea Nazionale

12.1 L'Assemblea Nazionale è l'organo che sovrintende alla volontà generale della comunità politica emersa nel Congresso Nazionale, determina le linee guida e gli obiettivi fondamentali dell'attività complessiva del partito, ne controlla l'attuazione e risponde collegialmente al Congresso Nazionale.

12.2 I componenti dell'Assemblea nazionale sono eletti al Congresso nazionale di cui all'articolo precedente, rappresentano il partito a livello nazionale e operano in relazione ai territori di appartenenza senza vincolo di mandato.

12.3 L'Assemblea è convocata dal Comitato Esecutivo o, in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, anche per via telematica.

12.4 Dopo tre assenze consecutive non giustificate, i componenti dell'Assemblea nazionale sono dichiarati decaduti dalla carica sulla base di una verifica del registro delle presenze effettuata dal Comitato di Garanzia.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più dei suoi componenti eletti dal Congresso nazionale, l'Assemblea nazionale li sostituisce con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti, nella prima riunione successiva alla cessazione della carica, in base ai risultati del Congresso.

12.5 L'Assemblea Nazionale stabilisce la propria organizzazione e il proprio funzionamento attraverso un regolamento, designando eventualmente un Ufficio di Presidenza, secondo i principi del presente Statuto. Decide a maggioranza dei presenti, se non diversamente previsto dal presente Statuto. Può istituire un Comitato scientifico, determinandone le modalità di composizione con apposito regolamento da emanare preventivamente.

Il Comitato Esecutivo partecipa ai lavori dell'Assemblea nazionale; i suoi componenti hanno diritto di voto.

L'Assemblea esamina le questioni riguardanti la vita del partito e le sue relazioni esterne, discute ed esprime i suoi orientamenti politici, supervisiona l'attività degli organi. Una mozione di sfiducia contro il Comitato Esecutivo nel suo complesso, se presentata da almeno due terzi dei presenti dell'Assemblea nazionale, può essere sottoposta a discussione e votazione. L'Assemblea nazionale vota la mozione non prima di un mese dalla sua presentazione. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea nazionale.

12.6 L'Assemblea Nazionale elabora il programma politico secondo le indicazioni del Congresso, previa consultazione e votazione di tutti gli iscritti di DiEM25, e prende posizione collegiale sull'agenda politica. Approva il bilancio preventivo e consuntivo, su relazione del Tesoriere e proposta del Comitato esecutivo.

12.7 L'Assemblea nazionale, sentiti i Coordinamenti regionali, se esistenti, approva anche le liste per il Parlamento italiano ed europeo e l'indicazione dei capigruppo al Parlamento italiano, su proposta del Comitato esecutivo. Tali decisioni possono essere ratificate con il voto di tutti gli iscritti.

12.8 Le decisioni e il programma politico correlati alle politiche del Movimento Europeo sono ratificati dal voto di tutti gli iscritti, ove necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12.6.

12.9 I componenti del Comitato di garanzia e i parlamentari sono a pieno titolo membri di diritto dell'Assemblea nazionale.

12.10 L'Assemblea nazionale è competente a decidere su eventuali appelli avverso le decisioni del Comitato di garanzia. A tal fine, è istituita una commissione permanente di nove persone, i cui componenti sono designati per sorteggio ogni sei mesi tra i componenti dell'Assemblea nazionale; i componenti di detta commissione non possono essere designati per più di due mandati consecutivi. I membri del Comitato di Garanzia non possono far parte dell'organo di appello.

Articolo 13 – Il Comitato Esecutivo

13.1 Il Comitato esecutivo è eletto nel Congresso nazionale e consta di nove componenti, quattro dei quali sono espressione dell'intero movimento DiEM25. Gli ultimi quattro hanno le stesse prerogative degli altri cinque membri, ad esempio discussione, controllo, proposta, fatta eccezione per il diritto di voto. L'elezione del Comitato Esecutivo avvenuta nell'ambito congressuale può essere ratificata dal voto di tutti gli iscritti di DiEM25, ai fini dell'efficacia dell'interazione transnazionale. Il Comitato esecutivo è eletto dal Congresso con una raccomandazione non vincolante approvata per mezzo del voto di tutti gli iscritti di DiEM25, ai fini dell'efficacia dell'interazione transnazionale. Esso designa tra i propri membri due presidenti, con pari rappresentanza di genere, e il tesoriere.

13.2 Il Comitato esecutivo, sentita l'Assemblea nazionale, esamina le questioni riguardanti la vita del partito e le sue relazioni esterne, discute ed esprime i suoi orientamenti politici. Ha il mandato di interloquire a livello nazionale con le forze politiche, civiche e associative.

I presidenti rappresentano politicamente il partito e ne sono i portavoce.

13.3 Il Comitato Esecutivo può proporre al Comitato di Garanzia lo scioglimento di un Collettivo per grave o reiterata violazione dei principi fondamentali enunciati nel presente Statuto o per mancata ottemperanza all'invito a porre fine alla violazione delle disposizioni enunciate nel presente Statuto.

13.4 In particolare, il Comitato esecutivo è responsabile, tra l'altro, di:

- amministrare i registri e le banche dati, il sito web e gli strumenti tecnici dell'associazione, designando il DPO, anche al di fuori dei suoi componenti;
- gestire la comunicazione e i database, creare contenuti ad hoc, amministrare i canali web, stimolare e sollecitare la partecipazione della comunità degli iscritti;
- organizzare eventi nazionali;
- gestire le attività amministrative;
- promuovere e coordinare tutte le campagne e le campagne elettorali;
- determinare annualmente la quota di iscrizione;
- gestire il tesseramento in accordo con il Tesoriere;
- approvare le iscrizioni e la creazione di Collettivi;

- approvare l'uso del nome e del simbolo per iniziative o su strumenti di comunicazione a carattere nazionale;
- proporre liste e modalità di candidatura alle elezioni nazionali ed europee;
- promuovere e supervisionare l'attività politica ed elettorale dei Collettivi e dei Coordinamenti locali;
- ogni altra questione necessaria alla vita dell'associazione.

13.4 Il Comitato esecutivo è il rappresentante legale dell'Associazione.

Articolo 14 – Comitato di Garanzia

a) Elezione

14.1 Il Comitato di Garanzia viene eletto nel Congresso per un mandato di tre anni ed è composto da cinque persone, secondo il principio dell'equilibrio di genere. La carica di componente del Comitato di Garanzia è incompatibile con qualsiasi altra carica esecutiva del partito e comporta l'ineleggibilità alle cariche elettive.

14.2 Il Comitato di Garanzia elegge tra i propri componenti un Presidente, secondo le modalità previste dal proprio Regolamento interno, che ne stabilisce la durata del mandato. Lo stesso Regolamento può prevedere anche l'elezione o la nomina di un Vicepresidente. Fino all'elezione del Presidente o in caso di vacanza della carica, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano.

b) Responsabilità e Funzioni

14.3 Il Comitato di Garanzia opera sulla base di un proprio Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato entro tre mesi dal suo insediamento, per tutte le questioni procedurali non direttamente previste dal presente Statuto. Valuta collegialmente e a propria discrezione eventuali segnalazioni e/o reclami, sui quali decide entro 30 giorni.

14.4 Il Comitato di Garanzia, nell'ambito delle sue competenze, ha i seguenti compiti:

- vigilare sul rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti, anche nell'esercizio delle loro funzioni di coordinatori, e avviare - anche motu proprio - procedimenti nei confronti di chi li viola;
- esaminare le questioni relative ai diritti e ai doveri dei singoli iscritti;
- garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto;
- adottare misure disciplinari in caso di violazione dello Statuto.

c) Misure

14.5 In caso di violazione dei principi sanciti dal presente Statuto, il Comitato di Garanzia, valutata l'ammissibilità dei reclami, può adottare i seguenti provvedimenti, in ordine di gravità:

1) nei confronti di singoli membri:

- ammonizione;
- sospensione dall'esercizio dei diritti dell'iscritto per un periodo compreso tra sei mesi e un anno;

- su proposta del Comitato esecutivo, l'esclusione, qualora si riscontri una grave o reiterata violazione dei principi fondamentali enunciati nel presente Statuto. La candidatura alle elezioni in liste contrapposte a quelle presentate dal partito comporta anche la perdita della qualità di membro del partito.

2) nei confronti di un Collettivo:

- ammonizione;
- in caso di più ammonizioni per inadempienza nello stesso anno, censura, che comporta il divieto di partecipare ai lavori degli organi di coordinamento e delle assemblee per sei mesi o, nei casi più gravi, fino a un anno;
- in caso di grave e reiterata violazione dei principi enunciati nel presente Statuto, lo scioglimento su iniziativa del Comitato esecutivo.

14.6 Il Comitato opera nel rispetto delle regole di trasparenza, del diritto di azione e di difesa e del principio del contraddittorio; il ricorso ai provvedimenti disciplinari è da considerarsi come rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili e, comunque, è escluso per il dissenso politico, comunque espresso, nello svolgimento della vita democratica del partito, in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

14.7 Ogni iscritto può presentare ricorso al Comitato di Garanzia; il Comitato prende le sue decisioni secondo le procedure previste dal relativo regolamento.

VI – CARICHE PUBBLICHE ed ELETTIVE

Articolo 15 – Principi per la selezione delle candidature alle elezioni

15.1 Le assemblee locali o l'assemblea nazionale eleggono, rispettivamente, i candidati da inserire nelle liste per le elezioni amministrative, parlamentari ed europee, che sono rispettivamente composte da coloro che ricevono il maggior numero di voti nell'assemblea competente a determinarle, ma nel rispetto dell'equilibrio di genere e con criteri che favoriscano l'elezione del genere sottorappresentato.

15.2 La designazione dei candidati alle cariche monocratiche (collegi uninominali, sindaci, eventuali elezioni amministrative parallele in più comuni, ecc.), ferma restando la libertà di candidatura interna, avviene nel rispetto dell'equilibrio complessivo di genere, se necessario mediante sorteggio tra quelli indicati al termine della votazione interna.

15.3 Il candidato non può condurre la propria campagna elettorale in modo contrario all'impostazione stabilita dal partito e deve rispettare i requisiti di cui al presente articolo. La violazione delle condotte richieste può comportare l'esclusione da successive candidature.

15.4 Si applica il diritto alle candidature alternative.

15.5 Le candidature per le elezioni politiche ed europee sono ratificate da un voto di tutti i membri e condotte con la raccomandazione di un voto di tutti i membri di DiEM25, dal momento in cui anche le elezioni europee siano regolate su base circoscrizionale europea.

Articolo 16 – Principi ai quali i rappresentanti eletti aderiscono

I rappresentanti eletti, ferma restando la libertà del loro mandato, nell'esercizio dello stesso dovranno rispettare le linee guida stabilite attraverso i processi democratici del partito e il regolamento interno del gruppo.

Articolo 17 – Contribuzione da parte dei rappresentanti eletti

Anche se non iscritti, gli eletti nelle liste del partito contribuiscono economicamente al partito con una quota dell'indennità di carica e di ogni emolumento percepito in virtù del loro mandato sulla base di quanto stabilito in via generale dal Comitato Esecutivo e dal presente Statuto. Un accordo in tal senso sarà sottoscritto al momento dell'accettazione della candidatura.

VII – REGOLE FINANZIARIE e di TRASPARENZA**Articolo 18 – Regole Finanziarie**

18.1 Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato dalle quote d'iscrizione. Una quota dell'importo raccolto attraverso le quote associative viene distribuita alle articolazioni territoriali, in proporzione all'estensione dei territori da esse coperti e alla popolazione ivi residente, che rendicontano alla tesoreria nazionale nei termini necessari a consentire la redazione del bilancio consolidato. La parte dei trasferimenti non utilizzata a livello territoriale nel corso dell'anno rientra nel bilancio nazionale.

18.2 Ulteriori risorse per finanziare le attività dell'Associazione sono costituite da erogazioni liberali e dalle donazioni in qualsiasi forma, anche online, da contributi degli eletti, da raccolte fondi delle campagne, dalla vendita di libri e oggetti, da eventuali finanziamenti e/o rimborsi pubblici, secondo le modalità stabilite dalla legge.

18.3 Nel caso in cui l'Associazione partecipi a elezioni di qualsiasi tipo, i candidati eletti nelle sue liste dovranno contribuire all'Associazione con almeno il 30% degli emolumenti loro spettanti in virtù della carica ricoperta - il Comitato Esecutivo ne stabilirà l'esatto ammontare prima di ogni elezione.

18.4 Ai Collettivi o alle strutture territoriali possono essere destinate risorse aggiuntive per la partecipazione a campagne nazionali o per lo sviluppo di progetti locali. In ogni caso, le strutture territoriali tratterranno i fondi raccolti direttamente, in conformità con la legge, rendicontandoli agli iscritti e - ove necessario - alla Tesoreria nazionale.

Articolo 19 – Il Tesoriere e il Bilancio

19.1 Il Comitato esecutivo nomina tra i propri componenti il Tesoriere.

19.2 Il Tesoriere è responsabile della gestione delle finanze e del patrimonio dell'Associazione, compie tutte le operazioni necessarie a tal fine, è responsabile della raccolta di fondi e redige il bilancio dell'Associazione in conformità alle norme che regolano i partiti politici, insieme a una relazione sulla gestione.

È inoltre responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dei registri e dei documenti contabili e dell'inventario dei beni mobili e immobili e delle partecipazioni.

In caso di elezione di un nuovo tesoriere, il tesoriere uscente redige un resoconto della propria gestione e lo consegna al nuovo tesoriere, redigendone un verbale.

19.3 Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato, che incorpora i conti delle strutture territoriali, vengono forniti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

19.4 Il bilancio consuntivo viene pubblicato sul sito web dell'Associazione entro quindici giorni dalla sua approvazione.

19.5 Nel caso in cui venga richiesta e ottenuta la registrazione dell'associazione come partito politico ai sensi delle leggi vigenti, il bilancio dell'associazione deve essere certificato da una società di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), individuata dal Comitato Esecutivo. Essa verifica in particolare la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e dei controlli eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.

19.6 È vietato distribuire - anche in modo indiretto - utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo i casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione o organizzazione politica con le stesse finalità politiche e ideali, nel rispetto degli obblighi di legge.

Articolo 20 – Trasparenza e Riservatezza

20.1 Gli atti e le deliberazioni degli organi nazionali e territoriali sono di norma pubblici. Delle loro riunioni viene data piena pubblicità sul sito web dell'Associazione, attraverso la pubblicazione dei verbali, anche in forma sintetica.

20.2 In ogni caso, gli iscritti possono rivolgere al Comitato esecutivo richieste di informazioni, che devono essere evase entro i successivi trenta giorni.

20.3 I Collettivi e tutte le strutture territoriali sono tenuti a svolgere tutte le loro attività secondo gli stessi principi e a verbalizzare le decisioni prese.

20.4 Deve essere garantita in ogni caso l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della riservatezza e, in particolare, il rispetto della privacy e della protezione dei dati personali.

VIII – NORME FINALI

Articolo 21 – Modifiche Statutarie

21.1 Il presente Statuto può essere modificato nell'ambito del Congresso, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei delegati.

21.2 Le modifiche non possono in alcun caso pregiudicare i principi fondamentali enunciati nel presente Statuto.

Articolo 22 – Rinvio alla legge e giurisdizione

22.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni della legge italiana.

22.2 Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni saranno risolte dal Comitato di Garanzia. Le decisioni del Comitato di Garanzia, dopo l'eventuale fase di appello, possono essere impugnate davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria italiana, ai sensi di legge.

Articolo 23 – NORMA TRANSITORIA

23.1 Il gruppo di coordinamento nazionale di DiEM25 in Italia avvia la fase costituente, convoca la prima assemblea costitutiva che adotta lo Statuto ed elegge un Comitato esecutivo provvisorio responsabile delle attività operative dell'associazione, e che guida l'associazione fino al primo Congresso.

Il Comitato esecutivo provvisorio consta di nove componenti. Tra gli stessi vengono designati due presidenti, con pari rappresentanza di genere, e il tesoriere. Il Comitato esecutivo provvisorio sarà rinnovato sulla base di un voto di tutti gli iscritti di DiEM25, non vincolante, entro giugno 2023, con un ulteriore mandato di due anni, e continuerà a essere eletto con tali modalità fino a quando l'associazione non supererà i seicento iscritti.

Al superamento dei seicento iscritti, sarà convocato il Primo Congresso, che eleggerà il Comitato Esecutivo effettivo.

23.2 Il Comitato Esecutivo provvisorio provvede alle formalità necessarie per la registrazione dell'Associazione e del presente Statuto, secondo le forme previste dalla legge. Il Comitato esecutivo provvisorio, inoltre, in deroga all'art. 21, ha il potere di modificare il presente Statuto, ove necessario in ossequio a obblighi di legge, ad esigenze organizzative o politiche, a seguito di una votazione non vincolante di tutti gli iscritti del DiEM25.

ANNEX 1 CODICE di CONDOTTA

VALORI

L'adesione all'Associazione richiede il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel presente codice etico.

Gli iscritti riconoscono nella Costituzione Italiana, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nel Manifesto DiEM25, nei Principi Organizzativi DiEM25 e nel Codice di Condotta DiEM25 i principi fondamentali su cui basare la propria azione politica.

GLI ISCRITTI

- sostengono i valori della democrazia, dell'antifascismo, dell'uropeismo, della partecipazione, dell'uguaglianza, della laicità e dell'esercizio delle funzioni

pubbliche nell'interesse esclusivo dei cittadini, rispettando e promuovendo i principi dell'etica pubblica;

- si impegnano per la tutela, la promozione e l'affermazione dei doveri, dei diritti e delle libertà delle persone secondo valori progressisti; ritengono che la politica debba essere autonoma ma non autoreferenziale, aperta al dialogo e alla partecipazione informata e consapevole, in ascolto della società e dei suoi bisogni, e orientata all'affermazione del pluralismo ideologico attraverso il confronto;
- si oppongono a ogni forma di discriminazione, in nome dell'uguaglianza sostanziale sancita dalla Costituzione italiana e si impegnano a rimuovere le disuguaglianze;
- promuovono le capacità e le competenze come condizioni indispensabili per migliorare la qualità dell'azione politica;
- promuovono la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione democratica nelle forme più inclusive;
- rifiutano il clientelismo del potere, instaurando un rapporto di fiducia con i cittadini basato sui principi di onestà e correttezza.

Relazioni tra iscritti

Gli iscritti coltivano tra loro

- la cooperazione e il rispetto reciproco
- gentilezza e sensibilità
- franchezza

Assunzione di impegno e Responsabilità

Gli iscritti si impegnano a:

- rinunciare o astenersi da incarichi che possano, in qualsiasi modo, creare un conflitto di interessi con il proprio patrimonio personale e familiare, o con quello di parenti, affini e conviventi;
- rinunciare o astenersi dal ricoprire cariche nel Partito se si ricoprono incarichi in fondazioni, società ed enti a scopo di lucro che possano influenzarne la condotta;
- non appartenere a nessuna associazione che comporti segretezza o comunque di natura riservata.

I leader e gli eletti a tutti i livelli di governo si impegnano a:

- informare il Comitato di Garanzia di situazioni personali che possono generare un conflitto di interessi, influenzare le attività del partito o danneggiarne l'immagine pubblica;
- assumere con competenza e rigore gli incarichi ricoperti;
- evitare il cumulo di più cariche all'interno del partito nonché il cumulo di più cariche istituzionali elettive;
- rendere conto delle somme individualmente impegnate o dei contributi ricevuti da terzi e destinati all'attività politica o alle campagne elettorali;
- evitare l'uso strettamente personale di beni e risorse disponibili in ragione della carica ricoperta;
- rifiutare regali o altre utilità che non abbiano carattere di consuetudine e cortesia, da parte di soggetti con i quali si ha un rapporto dovuto alla funzione istituzionale o partitica svolta;

- rendicontare periodicamente l'attività politica o istituzionale svolta attraverso strumenti informatici e iniziative pubbliche.

Coloro i quali sono responsabili delle risorse finanziarie si impegnano a garantire una gestione trasparente dei finanziamenti pubblici e privati ricevuti e comunque a rendere accessibili a tutti i dati relativi.

Partecipazione

Gli iscritti si impegnano a:

- promuovere l'adesione al partito, sostenere le campagne e partecipare attivamente alle iniziative;
- contribuire a tutti i processi decisionali, sia individualmente che attraverso i collettivi;
- rispettare i processi decisionali partecipati, trasparenti, motivati e rispettosi del pluralismo delle posizioni politiche e culturali esistenti;
- favorire l'informazione e il coinvolgimento anche dei sostenitori, evitando esclusioni, discriminazioni o condizionamenti;
- garantire la libera dialettica interna al partito;
- promuovere la parità di accesso ai servizi, alle risorse e ai beni comuni, tenendo conto anche dei limiti di spesa e delle modalità di impiego delle risorse economiche, nonché garantendone un uso corretto e trasparente;
- incoraggiare l'impegno volontario;
- mantenere separato il rapporto di lavoro nel partito dalle cariche politiche;
- usare serietà, sobrietà e impegno come parametri di valutazione in relazione agli incarichi e/o alle responsabilità che si possono assumere;
- non divulgare per alcun motivo, se non nei casi espressamente previsti dalla legge e in particolare dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i. (GDPR), dati o documenti riservati conosciuti in ragione dell'incarico ricoperto o dell'appartenenza al partito stesso.

Procedura in caso di violazione del Codice di Condotta

Ogni iscritto ha il diritto di denunciare al Comitato di Garanzia le violazioni del codice di condotta e delle altre norme contenute nello Statuto.

Il Comitato di Garanzia decide entro 30 giorni se la denuncia è ammissibile e fondata.

Il procedimento si svolge in conformità all'articolo 14 dello Statuto.

**ANNEX 2
SIMBOLO**

